

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BARI SEZIONE 07

riunita con l'intervento dei Signori:

- _TRABACE _____PIETRO_____Presidente
- LICINIO _____RAFFAELE_____
- VOLPE _____VITO_____Relatore

Ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6147/02

depositato il 15/10/2002

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. RACC. 19.12.01 IRAP
1999

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1

proposto dal ricorrente:

BALESTRAZZI MARINA

LARGO DUE GIUGNO N.8 70125 BARI BA

difeso da:

SMACCHIA AVV. NUNZIO

VIA M. FIORINO 4 70100 BARI BA

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. RACC. 19.12.01 IRAP
2000

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1

proposto dal ricorrente:

BALESTRAZZI MARINA

LARGO DUE GIUGNO N.8 70125 BARI BA

difeso da:

SMACCHIA AVV. NUNZIO

VIA M. FIORINO 4 70100 BARI BA

- avverso SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. n. RACC. 19.12.01 IRAP

2001

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO BARI 1

proposto dal ricorrente:

BALESTRAZZI MARINA

LARGO DUE GIUGNO N.8 70125 BARI BA

difeso da:

SMACCHIA AVV. NUNZIO

VIA M. FIORINO 4 70100 BARI BA

Con ricorso notificato in data 26/09/02 la Dott.ssa Balestrazzi Marina proponeva opposizione al silenzio-rifiuto della Direzione Generale della Agenzia delle Entrate della Puglia in ordine all'istanza di rimborso della somma di £.17.602.000 versate per Irap 1998 - 2001.

Faceva rilevare, in proposito, e documentava di esercitare la propria attività professionale di medico di medicina generale in via del tutto personale, senza l'impiego di lavoro altrui, in un locale in affitto di circa mq.40, con modestissimo apporto di beni strumentali.

Concludeva, pertanto, per l'insussistenza nella fattispecie dei presupposti per applicabilità dell'imposta.

All'udienza di discussione la Commissione riservava la decisione provvedendo a sciogliere la riserva con il presente atto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'art.3 della legge 23/12/96 n.662 (commi da 143 a 149 e 151) veniva data delega al Governo ad emanare una o più decreti legislativi contenenti disposizioni occorrenti per l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Con il decreto legislativo 15/12/1997 n.446 veniva istituita l'imposta regionale sulle attività produttive esercitate nel territorio delle regioni avente, quale presupposto, l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

Sin dall'istituzione del tributo sono stati sollevati numerosi dubbi di legittimità costituzionale relativamente alla struttura stessa della imposta, ai suoi presupposti, nonché ai criteri di determinazione della base imponibile.

La Corte Costituzionale, con la sentenza. n.156 del 21/05/01, ha ritenuto, tuttavia, non fondate, in riferimento agli artt.3, 35, 53 e 76 Cost., le questioni di legittimità costituzionali degli artt.2, 3, 4, 8, 11 e 36 del D.Lgs.446/97.

In particolare, la Corte ha ritenuto compatibile l'Irap, con riferimento ai lavoratori autonomi, con la legge di delegazione.

Ha osservato, tuttavia, che, mentre l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'attività di lavoro autonomo, ancorché svolta con carattere di abitudine, nel senso che è possibile ipotizzare una attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitali o di lavoro altrui.

Con la conseguenza che, nel caso di una attività professionale esercitata, appunto, in assenza di elementi di organizzazione, viene a risultare mancante il presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, rappresentato dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa.

Ciò comporta, di conseguenza, da parte della Commissione, investita della controversia riguardante l'applicazione dell'Irap ad un lavoratore autonomo, indagine di merito, caso per caso, intesa a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'imposta.

Nella fattispecie, la ricorrente ha evidenziato e documentato che la sua attività professionale viene esercitata senza apprezzabile struttura organizzativa, senza l'ausilio di dipendenti e con impiego di mezzi e beni strumentali di modesta rilevanza.

Si è pertanto in presenza di una struttura elementare, del tutto priva di autonomia rispetto alla figura del professionista e intimamente connessa e vincolata all'apporto personale che quest'ultimo fornisce alla sua attività e che è di gran lunga preponderante ed essenziale rispetto a quel minimo di organizzazione di cui egli è, comunque, costretto ad avvalersi.

Non è pertanto configurabile, nel caso in esame, quella "sequenza di atti e comportamenti coordinati e programmati" e quella "potenzialità produttiva dell'organizzazione stessa" che costituiscono gli elementi che concorrono a realizzare il presupposto dell'Irap.

Alla luce delle osservazioni che precedono risulta legittima la richiesta di rimborso avanzata dal ricorrente e, altrettanto illegittimo il silenzio rifiuto opposto dall'Amministrazione Finanziaria.

Deve concludersi pertanto per l'accoglimento del ricorso.

Le questioni trattate, per la loro complessità, inducono la Commissione a ritenere giusta l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P. Q. M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate. Bari, 29/04/2003

Il Relatore

Il Presidente